

**SCHEMA DI CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO
DI SERVIZI PER LA GENITORIALITA’ POSITIVA**

CUP J36F24000100006

tra

Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni del nord astigiano, p. iva 01177080056, corrente in 14100 – Asti, via Baroncini 9, nella persona del Direttore *pro tempore* Maura Alessandra Robba, C.F. RBBMLS67T45A182F

d’ora in avanti il “**Co.Ge.Sa.**” o l’ “**Ente**”

e

....., p. iva., corrente in ..., CAP, Città, via ..., nella persona del legale rappresentante *pro tempore* / procuratore speciale giusta procura speciale a rogito Notaio ... che si allega al presente Contratto

d’ora in avanti, per brevità, l’ “**Operatore Economico**” o l’ “**OE**”

Premesse

(I) il Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni del nord astigiano è formato dai seguenti Comuni

Antignano, Aramengo, Azzano, Baldichieri, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castellero, Castello d’Annone, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano, Cinaglio, Cisterna, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Isola d’Asti, Mareto, Monale, Mongardino, Montafia, Montechiaro, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo - Tonengo, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Viale, Valfenera, Viarigi, Villafranca, Villanova, Villa San Secondo.

(II) il Co.Ge.Sa. è il titolare per delega della funzione sociale negli ambiti territoriali dei Comuni che lo costituiscono;

(III) il Co.Ge.Sa. nel quadro del PR FSE + 2021-27, Priorità III “Inclusione sociale” Obiettivo specifico K) – Intervento Promozione della genitorialità positiva – Offerta di opportunità per figli e figlie minori di età 2024-2026 – è assegnatario della seguente misura: **MISURA III.k.5.06 Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali per l'importo complessivo stimato di € 401.150,00**

(VII) l'operatore economico _____ è aggiudicatario della gara d'appalto avente per oggetto i servizi di per la realizzazione di *Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali* di cui alla Misura III.k.5.06

tutto quanto sopra premesso

le parti come sopra individuate e rappresentate

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse, allegati ed ulteriore documentazione contrattuale

1.1. – Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2. – Nessun allegato potrà essere rimosso dal presente accordo se non per volontà espressa comune di entrambe le parti.

1.3. – L'ulteriore documentazione contrattuale anche integrativa del presente accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Durata e proroga

2.1. – (*Durata*) Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino alle ore 24,00 del 31.12.2026.

2.2. – Il presente accordo è prorogabile solamente su richiesta dell'Ente appaltante e

per un periodo sino e non superiore a dodici mesi.

Articolo 3

Efficacia ed inizio di esecuzione

- 3.1.** – Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione.
- 3.2.** – L’inizio di esecuzione del presente accordo coincide con la data di efficacia.

Articolo 4

Ambito di applicazione

4.1. – Il presente accordo si applica nell’ambito della funzione sociale delegata dai Comuni partecipanti al Consorzio, con particolare riferimento alla esigenze rilevate dall’Ente appaltante nell’ambito territoriale individuato in premessa e riferite ai nuclei individuati dall’Ente stesso.

Articolo 5

Oggetto

5.1. – Il presente accordo ha per oggetto un servizio per la realizzazione di *progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali* (Misura III k.5.06) (il «**Servizio**»).

5.2. – (*Struttura*) Il Servizio si struttura in attività di

- (i) educativa domiciliare;
- (ii) attivazione di gruppi coi genitori e gruppi coi bambini;
- (iii) sviluppo di forme di vicinanza solidale fra famiglie;
- (iv) attivazione di partenariati con i servizi educativi e le scuole.

5.3. – (*Articolazione*) il servizio sarà articolato secondo specifiche azioni progettuali volte a

- (i) consolidare il rapporto di fiducia tra famiglie e servizio sociale;
- (ii) ampliare la platea dei destinatari degli interventi tramite operazioni di pre-

assessment per verificarne i requisiti (anche alla luce dei limiti di età previsti dal Progetto PIPPI);

(iii) coinvolgere le famiglie nella stesura del PEF che le riguarda per migliorare i loro livelli di adesione e condivisione al progetto.

Articolo 6

Obbligazioni dell'Ente

6.1. – L'Ente assume in favore dell'Operatore Economico le seguenti obbligazioni

(i) coordinare il servizio di educativa domiciliare (cfr. 5.2.(i)) individuando i nuclei appartenenti al target del progetto in base ad un'attenta analisi delle situazioni note al servizio sociale ed in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio; attività di pre-assessment verificando requisiti e compatibilità dei destinatari del progetto per superare una logica puramente assistenziale;

(ii) ai fini dell'attivazione di gruppi coi genitori e gruppi coi bambini (cfr. 5.2.(ii)) coordinare i gruppi per il sostegno alla genitorialità volti all'accrescimento delle competenze genitoriali e gli "spazi" in favore dei minori per la trattazione di tematiche legate alla crescita e sviluppo del minore, promuovendo tali iniziative tramite la Scuola, le Agenzie Educative ed il Centro Famiglie del Consorzio;

(iii) nell'ambito dello sviluppo di forme "vicinanza solidale" fra famiglie (cfr. 5.2.(iii)) coordina le proposte progettuali per sensibilizzare l'importanza della "vicinanza solidale" e l'inclusione sociale monitorando il raggiungimento dell'obiettivo di sostenere il bambino in alcuni compiti quotidiani relativamente ai suoi bisogni di crescita ed affiancare i genitori rinforzando le loro risorse per la gestione dei problemi di vita quotidiana;

(iv) nell'ambito dell'attivazione di partenariati con i servizi educativi e le scuole (cfr. 5.2.(iv)) il CO. GE. SA. mantiene rapporti con le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi del territorio; allo stesso modo si relaziona con Parrocchie, Oratori, Associazioni Sportive Dilettantistiche per la realizzazione di centri estivi e di doposcuola; cooperando con l'OE per la creazione di protocolli di comunicazione e scambi di informazioni utili a far emergere situazioni di vulnerabilità oggettivamente rilevabili;

(v) mettere a disposizione dell'OE le attuali sedi territoriali presenti nei quattro distretti (e già note alla popolazione) per farne luoghi di informazione e poli aggregativi sede di attività innovative che rispondano al bisogno di prevenire i rischi di isolamento ed il disagio in cui incorrono bambini e ragazzi;

(vi) mettere a disposizione per la realizzazione del progetto:

Parte amministrativa

- 1'addetto dell'area Amministrativa per l'attività di segretariato e rendicontazione che coordinerà l'operato della figura avente analoghe funzioni prevista dall'OE;

Progettazione, attuazione e monitoraggio

- Il Responsabile dell'Area Minori per le attività di coordinamento sui progetti e nella loro esecuzione ed in particolare per stesura progetti, programmazione attività, definizione strumenti, regia, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione e rendicontazione);
- Il Responsabile Formazione per le attività di coordinamento sui progetti e nella loro esecuzione ed in particolare per stesura progetti, programmazione attività, definizione strumenti, regia, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione e rendicontazione;
- 1'Assistente Sociale per l'individuazione dei nuclei beneficiari in collaborazione con gli istituti scolastici;
- 1'Educatore Professionale per la definizione dei progetti individuali e degli interventi diretti con i nuclei;

Servizi dispositivi

- 1'Assistente Sociale per l'attività di pre-assessment, presa incarico, definizione dei progetti individuali ed organizzazione dei gruppi di progettazione e lavoro;
- 1' Educatore Professionale per gli interventi diretti con i nuclei, sviluppo di autonomie, promozione di competenze educative, offerta di momenti educativi in condivisione, lavoro con i gruppi;

(vii) il pagamento del prezzo dei servizi erogati dall'OE;

Articolo 7

Obbligazioni dell'Operatore Economico

7.1. – L’OE assume in favore dell’Ente le seguenti obbligazioni**7.1.1.** – *circa i servizi in via generale*

(i) all’atto della sottoscrizione del presente accordo l’OE assume l’impegno ad erogare tutti i servizi e prende in carico la gestione completa dei servizi stessi in coordinamento con l’Ente che dichiara di accettare tale presa in carico;

(ii) garantire la copertura territoriale dell’ambito di esecuzione del presente Contratto.

7.1.2. – *Circa il contenuto dei servizi*

(iii) individuare con il coordinamento dell’Ente interventi finalizzati a prevenire situazioni di rischio e pregiudizio, promuovendo interventi di sostegno alle famiglie nella loro funzione di agenzia educativa primaria;

(iv) aumentare con il coordinamento dell’Ente la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo implementando la creazione di reti che possano contrastare la frammentazione territoriale che si presenta come peculiarità del territorio consortile;

(v) avvalersi delle sedi messe a disposizione dall’Ente quali luoghi di informazione e poli aggregativi sede di attività innovative che rispondano al bisogno di prevenire i rischi di isolamento ed il disagio in cui incorrono bambini e ragazzi;

(vi) partecipare ove richiesto alle attività di cooperazione integrata con i servizi dell’ASL AT ed in particolare con i servizi di NPI, prendendo altresì parte alle riunioni di equipe;

(vii) creare gruppi di lavoro e di progettazione educativa con il coordinamento dell’Ente per sostenere ed implementare le risorse personali dei destinatari, incrementare le capacità educative della persona, della famiglia e della Comunità al fine di prevenire le situazioni a rischio di devianza e di emarginazione e quale alternativa alla istituzionalizzazione.

7.1.3. – *Circa la prestazione dei servizi per quanto attiene alla progettazione, attuazione e monitoraggio.*

7.1.3.1. – La prestazione dei servizi viene resa avvalendosi di personale altamente qualificato ed in particolare:

(viii) un Coordinatore per le attività di coordinamento, segreteria e di rendicontazione che opererà con il coordinamento con la stessa figura messa a

disposizione dall'Ente;

(ix) 1 Assistente Sociale che opererà con il coordinamento dell'Assistente Sociale messo a disposizione dall'Ente per l'individuazione dei nuclei dei beneficiari, in collaborazione con gli Istituti Scolastici;

(x) 2 Educatori Professionali che opereranno con il coordinamento dell'Assistente Sociale messo a disposizione dall'Ente per la definizione dei progetti individuali e degli interventi diretti con i nuclei;

7.1.4. – Circa la prestazione dei servizi per quanto attiene alla loro erogazione.

(xi) 1 Assistente Sociale per l'attività di pre-assessment, presa incarico, definizione dei progetti individuali ed organizzazione dei gruppi di progettazione e lavoro da svolgere con il coordinamento dell'Assistente Sociale messo a disposizione dall'Ente;

(xii) 2 Educatori Professionali per gli interventi diretti con i nuclei, sviluppo di autonomie, promozione di competenze educative, offerta di momenti educativi in condivisione, lavoro con i gruppi; interventi da svolgere con il coordinamento dell'Educatore Professionale messo a disposizione dall'Ente;

(xiii) 2 Psicologi che opereranno in coordinamento con l'Ente per l'Attività di counselling, consulenza psicologica, prese in carico e conduzione gruppi

(xiv) 1 Mediatore che opererà in coordinamento con l'Ente.

(xv) ogni altra professionalità necessaria alla realizzazione dei progetti che saranno attivati con il coordinamento dell'Ente

7.1.4.1. – La prestazione dei servizi viene resa avvalendosi di:

(xv) mezzi di trasporto dell'OE da impiegare all'occorrenza anche per la realizzazione delle attività progettate

Articolo 7bis

Dichiarazioni e Garanzie

7bis.1. – L'OE dichiara e garantisce di

(i) possedere regolare iscrizione alla CCIA (e se cooperativa iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Registro delle Imprese) e se ETS iscrizione al RUNTS);

- (ii) possedere attestato di positivo svolgimento di affidamenti per i servizi di educativa territoriale nei precedenti 5 anni;
- (iii) applicare e rispettare i CCNL per il settore di riferimento
- (iv) disporre di regolare documento unico attestante la regolarità contributiva che consegna all'Ente (DURC);
- (v) di essere regolare con (o avere regolarizzato) ogni adempimento di natura tributaria che la riguarda;
- (vi) di essere titolare di polizza assicurativa con massimale assicurato non inferiore ad € 3.000.000,00 per danni arrecati dall'OE agli utenti del servizio;
- (vii) di essere titolare di polizza assicurativa con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per responsabilità da danni cagionati agli utenti del servizio o ai loro beni da personale dipendente e/o collaboratori e consulenti dell'OE

Articolo 8

Prezzo

Valore economico dell'appalto e modalità di pagamento del prezzo

8.1. (*Valore economico dell'appalto*) Il valore economico dell'appalto ammonta ad € 401.150,00 per la realizzazione di progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali

8.2. – (*Modalità di pagamento del prezzo*) Ai sensi dell'art. 125, comma 1, D. Lgs 36/2023, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto. Il prezzo dell'appalto per i servizi effettivamente erogati sarà corrisposto in 23 ratei mensili previa emissione della fattura da parte dell'OE e verifica della corrispondenza fra il contenuto del documento e la prestazione effettivamente erogata; ciò anche ai fini della rendicontazione finale.

8.3. – Ciascuna fattura emessa dovrà indicare nell'oggetto

CUP J36F24000100006

CIG B5230E0C59

8.4. – La fattura dovrà altresì indicare le attività effettivamente rese per la Misura indicata; l'importo oggetto di fatturazione potrà essere fino alla concorrenza dell'importo

massimo indicato per ciascun CUP e CIG.

8.5. – Quanto sopra previsto è anche ai fini della rendicontazione di legge.

Articolo 8bis

Modalità di esecuzione

1	Interventi finalizzati a prevenire situazioni di rischio (anche di isolamento) di disagio e di pregiudizio	1.1	Natura e tipologia di intervento
		1.2.	Strumenti per l'individuazione della necessità
		1.3.	Strumenti di intervento
2	Interventi di sostegno alle famiglie nella loro funzione di agenzia educativa primaria	2.1	Natura e tipologia di intervento
		2.2.	Strumenti per l'individuazione della necessità
		2.3.	Strumenti di intervento
3	Interventi finalizzati alla creazione di reti che possano contrastare la frammentazione territoriale	3.1.	Natura e tipologia di intervento
		3.2.	Strumenti per l'individuazione della necessità
		3.3.	Strumenti di intervento
4	Progetti di cooperazione integrata con i servizi dell'ASL AT ed in particolare con i servizi di NPI	4.1.	Natura e tipologia di intervento
		4.2.	Strumenti per l'individuazione della necessità
		4.3.	Strumenti di intervento
5	Interventi di prevenzione delle	5.1.	Natura e tipologia di intervento (4 punti)

situazioni a rischio di devianza e di emarginazione e quale alternativa alla istituzionalizzazione	5.2.	Strumenti per l'individuazione della necessità (4 punti)
	5.3.	Strumenti di intervento (4 punti)

Articolo 9

Vigilanza e monitoraggio;

Verifica dell'esecuzione

9.1 – (*Vigilanza e monitoraggio*) Il servizio è soggetto a vigilanza e monitoraggio dell'Ente ed a verifiche periodiche da parte dell'Ente sia ai fini di garantire il corretto adempimento del contratto sia ai fini di valutare l'adempimento per la rendicontazione finale ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione al termine del contratto.

10.2 – (*Verifica dell'esecuzione*) L'Ente ha il diritto di verificare in ogni tempo l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente accordo.

10.3. – L'Ente ha il diritto di verificare in ogni tempo l'adeguatezza del servizio rispetto al progetto condiviso.

10.4. – Ai fini delle attività di verifica e di monitoraggio, l'Ente può avvalersi di

- fonti dirette (colloqui, incontri con gli utenti o con i familiari degli utenti, incontri con eventuali amministratori di sostegno, tutori e curatori, mirati a rilevare l'andamento del servizio; comunicazioni dirette da parte dell'OE all'Ente o al personale messo a disposizione dallo stesso per l'esecuzione del servizio),
- fonti indirette (Report di verifica (il primo bimestrale e poi trimestrale fino all'esaurimento del contratto), Rapporti quantitativi sull'andamento del Servizio, Segnalazioni di non conformità provenienti dall'Ente)
- un piano documentale (facoltativo) che le parti possono formare e condividere in relazione alle concrete necessità che si dovessero concretizzare nel corso dell'esecuzione.

10.5. – Ai fini delle attività di verifica e monitoraggio l'OE garantisce il pieno e libero accesso alle fonti dirette, alle fonti indirette e ad ogni altra fonte o documento anche non

tassativamente elencati ma necessari per inerenza a valutare il corretto adempimento alle obbligazioni assunte mediante il presente Contratto.

Articolo 11

Inadempimento, rimedi e penale

Inadempimento non sanabile

Risoluzione

11.1 – (*Inadempimento*) In ragione della natura e della qualità dei servizi e degli interventi oggetto del presente Contratto, la violazione di una qualsiasi delle obbligazioni convenute costituisce Grave Inadempimento.

11.2 – La parte che rileva l’Inadempimento dell’altra lo contesta a quest’ultima senza ritardi e comunque entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell’Inadempimento.

11.3 – (*Rimedi e penale*) La parte inadempiente deve porre rimedio all’inadempimento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; in casi di particolare complessità la parte inadempiente può chiedere che tale termine sia prolungato di 20 giorni e quindi sino ad un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

11.3.bis – (*Calcolo dei termini*) I termini del presente articolo sono calcolati con riferimento al calendario civile ed ai giorni lavorativi; qualora un termine cada in un giorno festivo, di sabato o di domenica è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

11.4 – In caso di mancato rimedio all’inadempimento, la parte che lo ha contestato ha diritto di risolvere il contratto.

11.5 – In ogni caso di Inadempimento, ed in ogni caso di Inadempimento non sanabile ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, l’OE è tenuto a pagare all’Ente per ogni giorno di inadempimento una somma a titolo di penale corrispondente al 50% delle somme che l’Ente dovrebbe corrispondere all’OE; resta fermo il diritto al risarcimento del maggiore danno.

11.6 – (*Inadempimento non sanabile*) In ragione della natura e della qualità dei servizi e degli interventi oggetto del presente Contratto, la mancata erogazione delle prestazioni oggetto di Obbligazione dell’OE, così come la sospensione dei servizi e degli interventi da parte dell’OE costituiscono grave inadempimento non sanabile.

11.7 – (*Risoluzione*) Nel caso di inadempimento non sanato o nel caso di

inadempimento non sanabile, l'Ente può procedere alla risoluzione del presente Accordo che sarà comunicata via pec all'OE ed avrà efficacia dalla data di tale comunicazione.

11.8 – In caso di risoluzione l'Ente ha diritto a sospendere ogni pagamento in favore dell'OE dalla data di comunicazione della Risoluzione; rimane in ogni caso ferma la applicazione in favore dell'Ente delle penali da inadempimento nel frattempo maturate.

11.9 – In caso di Risoluzione, l'OE è tenuto in ogni caso a dare continuità all'Accordo sino al subentro di nuovo operatore che l'Ente è tenuto ad individuare entro 45 giorni dalla comunicazione della Risoluzione.

11.10 – In caso di Risoluzione resta comunque ferma la disciplina delle penali convenute per le ipotesi di Inadempimento, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni danno da risoluzione e di ogni maggior danno.

Articolo 12

Responsabile del Progetto

Responsabile dell'esecuzione del contratto

12.1. – (*Responsabile del Progetto*) Il Responsabile del Progetto è individuato nella persona _____ – PEC _____.

12.2. – (*Responsabile dell'esecuzione del Contratto*) Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella persona del _____ – PEC _____, la quale potrà delegare la Vigilanza sull'esecuzione e lo svolgimento delle attività di *compliance* e di verifica della corretta esecuzione ad altro soggetto, munito delle competenze e delle qualifiche di legge, ove necessarie.

Articolo 13

Forma scritta e principio di stabilità;

rinvio recettizio

13.1. – (*Forma scritta*) Il presente contratto è redatto in forma scritta e qualsiasi variazione dei suoi contenuti dovrà essere apportata per iscritto; le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che qualsiasi variazione o modifica del contratto non in forma scritta è priva di qualsiasi valore negoziale, non determina legittimo affidamento né

può produrre effetto alcuno anche di natura precontrattuale ed ai fini del riconoscimento di un equo indennizzo per la prestazione comunque resa.

13.2. – (*Principio di stabilità*) Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi nullità di una singola clausola o di un complesso di clausole del presente contratto non comporta di diritto la nullità dell'intero contratto il quale dovrà essere interpretato come risultante dall'assenza della clausola o del complesso di clausole; in caso di nullità per violazione di un principio di legge o per violazione di una disposizione di legge avente carattere imperativo, le parti accettano che il principio di legge invocato o la disposizione avente carattere imperativo siano da sostituire alla clausola o al complesso di clausole nulli.

13.3. – (*Rinvio recettizio*) Le parti riconoscono ed accettano che per quanto non previsto nel presente contratto si applica il codice civile italiano e la legge civile italiana applicabile e vigente di tempo in tempo.

Articolo 14

Clausola di conciliazione preliminare al contenzioso

14.1. – Le parti riconoscono ed accettano che qualsiasi contestazione inerente il presente contratto sia soggetto all'esperimento di un tentativo di conciliazione preliminare al contenzioso.

14.2. – La parte che voglia esperire il tentativo di conciliazione preliminare al contenzioso dovrà darne notizia all'altra a mezzo p.e.c. al domicilio informatico dichiarato nel presente Contratto, con la quale nominerà un proprio procuratore speciale iscritto all'Albo degli Avvocati che la rappresenterà ed assisterà nell'esperimento del tentativo di conciliazione.

14.3. – L'altra parte avrà dieci giorni di tempo per riscontrare la comunicazione nominando a sua volta un proprio procuratore speciale iscritto all'Albo degli Avvocati che l'assisterà nell'esperimento del tentativo di conciliazione; la mancata nomina equivale a rifiuto del tentativo di conciliazione che pertanto le parti considereranno esperito con esito negativo.

14.4. – I procuratori delle parti si adopereranno per favorire la conciliazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale, applicando ove compatibili le norme sulla negoziazione assistita.

14.5. – Il tentativo di conciliazione non potrà avere durata superiore a 30 giorni, prorogabili con adeguata motivazione una sola volta per un eguale termine.

14.6. – Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione anche per inerzia nella nomina del procuratore speciale, la parte che ha promosso la conciliazione notificherà a mezzo p.e.c. all'altra il mancato raggiungimento della conciliazione al domicilio informatico dichiarato nel presente Contratto; successivamente a tale notifica, le parti saranno libere di adire la via giudiziaria per la risoluzione della controversia insorta.

14.7. – Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il tentativo di conciliazione preliminare al contenzioso ha valore di condizione di procedibilità per poter adire la via giudiziaria.

Articolo 15

Legge applicabile; giurisdizione

15.1. – (*Legge applicabile*) Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

15.2. – (*Giurisdizione*) Qualsiasi controversia inerente e/o dipendente dal presente contratto è soggetta alla giurisdizione del Giudice italiano; Foro competente è il Foro di Asti.

Articolo 16

Elezione di domicilio per le comunicazioni e notifiche

16.1. – Le parti eleggono i seguenti domicili valido per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente Contratto:

Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni del nord astigiano

Referente:

p.e.c. e domicilio informatico eletto:

Operatore Economico

Referente:

p.e.c. e domicilio informatico eletto:

16.2. – La variazione del domicilio informatico eletto (e solo essa) potrà avvenire, in

caso di sopraggiunta indisponibilità del medesimo anche mediante comunicazione del nuovo domicilio informatico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (r.a.r.) da inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna delle parti come risultante dall'individuazione delle stesse effettuate all'inizio del presente Contratto.

Asti, lì _____

Co.Ge.Sa. Asti

Responsabile Unico dell'Esecuzione del contratto

Dott. _____

Operatore Economico

Il legale rappresentante


